DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 NOVEMBRE 1997, N. 464, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 4

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.";

b) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: "2-ter. Gli enti e gli organismi riorganizzati di cui all'articolo 2, comma 1, ed alla tabella B allegata al presente decreto possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.".

Versione in vigore dal 30 dicembre 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
Estremi	Decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-253-2005/art-4-modifiche-all-articolo-3-del-decreto-legislativo-28-novembre-1997-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it